



COMUNE DI GRUARO (VE)

Deliberazione Nr. **109**
in data **22-12-2018**

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA "COMUNE DI GRUARO" AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2018.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventidue** del mese di **dicembre** nella Residenza Municipale, per **determinazione del Sindaco** con inviti diramati in data **precedente G.M.**, si è riunita la Giunta Comunale.

N.	COGNOME E NOME	Presenti/Assenti
1)	ARCH. GASPAROTTO GIACOMO SINDACO	P
2)	FAGOTTO STEFANIA ASSESSORE	P
3)	DANELON MIRKO VICE SINDACO	P

Assiste alla seduta il Sig. **DOTT. FONTANEL CORRADO** Segretario Comunale.

Il Sig **ARCH. GASPAROTTO GIACOMO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

N. Registro di Pubblicazione

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Alessandra Colautti

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to ARCH. GASPAROTTO GIACOMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. FONTANEL CORRADO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi _____ giorno di pubblicazione - ai capigruppo consiliari .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. FONTANEL CORRADO

Per copia conforme all'originale.

Gruaro, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Colautti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3 D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000;
 - è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267.
- Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. FONTANEL CORRADO

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011 dispone che l'Ente locale rediga il Bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati dal principio applicato del Bilancio Consolidato di cui all'Allegato 4/4 del citato decreto;

CONSIDERATO, altresì, che il richiamato articolo precisa che "ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011, gli enti locali redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, gli enti strumentali e le società controllate e partecipate;

VISTO che l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 individua gli obiettivi del consolidamento, consistenti nel sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti locali che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, nell'attribuire all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggior efficacia il proprio gruppo e nell'ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie del gruppo di enti e società che fa capo all'amministrazione pubblica;

CONSIDERATO che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017;

TENUTO CONTO che, come previsto al punto 3 dell'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, al fine di consentire la predisposizione del Bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) Gli enti, le aziende, e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati dal principio applicato del bilancio consolidato al punto 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) Gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che costituiscono componenti del gruppo amministrazione pubblica:

- 1) Gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
- 2) Gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile;

2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, definiti dall'art. 11 ter del D. Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) Ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) Ha il potere assegnato dalla legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché di decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) Esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti ha voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore nonché di decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- d) Ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) Esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente, che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11 ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

3) Le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice Civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali) o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In assenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) Le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) Ha il possesso diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) Ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta anche attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti

presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiore all'80% dell'intero fatturato. Con riferimenti agli esercizi 2015-2017 non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

- 3.2) le società partecipate dell'Amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20% o al 10% se trattasi di società quotata;

CONSIDERATO che i due elenchi sono oggetto di approvazione della Giunta Comunale;

PRESO ATTO che gli enti e le società compresi nell'elenco concernente il gruppo amministrazione pubblica possono non essere inseriti nel consolidamento nel caso si verificano le seguenti condizioni:

- irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. A decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei suddetti parametri, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10%, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. In ogni caso sono considerati irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale sociale della società partecipata;
- Impossibilità di reperire informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.09.2017 ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 modificato dal D. Lgs. 100/2017", adottata per approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente e indirettamente dal Comune di Gruaro alla data del 23.09.2016, individuando le partecipazioni societarie dirette da mantenere o razionalizzare;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 18.06.2018 ad oggetto "Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Gruaro" ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del Bilancio Consolidato dell'esercizio 2018."

RITENUTO, in ordine alla richiamata normativa, di provvedere alla predisposizione degli elenchi concernenti il gruppo amministrazione pubblica e il perimetro di consolidamento, quale attività propedeutica alla redazione del Bilancio Consolidato;

PRESO ATTO che:

- Catoi Lemene Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Ottimale Interregionale risulta essere cessata;
- In data 06/08/2018 è stato comunicato il recesso a Mostra nazionale dei Vini Sca;
- In data 20/12/2018 è stata ceduta la quota di partecipazione di Nuova Pramaggiore Srl in liquidazione alla Città Metropolitana di Venezia;

STABILITO, secondo i criteri sopra elencati, che i componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Gruaro sono i seguenti:

- Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (CF: 90170270277) sede legale Via Forte Marghera, n. 191, Mestre (Ve), quota di partecipazione del 0,32%;
- Veritas Spa (P.Iva/CF: 03341820276), sede legale Santa Croce, n. 489 Venezia (Ve), quota di partecipazione 0,000451%;
- Asvo Spa (P.Iva/CF: 02178790271), sede legale Via Daniele Manin, n. 63/A Portogruaro (Ve), quota di partecipazione 1,18%;
- Atvo Spa (P.Iva: 00764110276/CF: 84002020273), sede legale Piazza IV Novembre n. 8 San Donà di Piave (Ve), quota di partecipazione 0,56%;
- Livenza Tagliamento Acque Spa (P.Iva/CF: 04268260272) sede legale piazza della Repubblica n.1 Portogruaro (Ve), quota di partecipazione 3,33%;

RITENUTO, conseguentemente, di individuare gli organismi, gli enti e le società incluse nel perimetro di consolidamento, al fine di provvedere alla redazione del Bilancio Consolidato dell'esercizio 2018:

- Asvo Spa (P.Iva/CF: 02178790271), sede legale Via Daniele Manin, n. 63/A Portogruaro (Ve), quota di partecipazione 1,18%;
- Livenza Tagliamento Acque Spa (P.Iva/CF: 04268260272) sede legale piazza della Repubblica n.1 Portogruaro (Ve), quota di partecipazione 3,33%;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole resa in forma di legge

DELIBERA

1. di individuare componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Gruaro i seguenti enti, aziende società (elenco 1):
 - Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (CF: 90170270277) sede legale Via Forte Marghera, n. 191, Mestre (Ve), quota di partecipazione del 0,32%;
 - Veritas Spa (P.Iva/CF: 03341820276), sede legale Santa Croce, n. 489 Venezia (Ve), quota di partecipazione 0,000451%;
 - Asvo Spa (P.Iva/CF: 02178790271), sede legale Via Daniele Manin, n. 63/A Portogruaro (Ve), quota di partecipazione 1,18%;
 - Atvo Spa (P.Iva: 00764110276/CF: 84002020273), sede legale Piazza IV Novembre n. 8 San Donà di Piave (Ve), quota di partecipazione 0,56%;
 - Livenza Tagliamento Acque Spa (P.Iva/CF: 04268260272) sede legale piazza della Repubblica n.1 Portogruaro (Ve), quota di partecipazione 3,33%;
2. di considerare nel perimetro di consolidamento i seguenti enti, organismi e società (elenco 2):
 - Asvo Spa (P.Iva/CF: 02178790271), sede legale Via Daniele Manin, n. 63/A Portogruaro (Ve), quota di partecipazione 1,18%;
 - Livenza Tagliamento Acque Spa (P.Iva/CF: 04268260272) sede legale piazza della Repubblica n.1 Portogruaro (Ve), quota di partecipazione 3,33%;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli enti, organismi e società ricompresi nell'elenco 2, che individua l'area di consolidamento, al fine di acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all'anno 2018 necessarie per la redazione del Bilancio consolidato

Con separata e unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000.

PARERI PERVENUTI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267

PARERE: in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to Tocchet Silvia

PARERE: in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to Tocchet Silvia